



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIREZIONE GENERALE

Staff Servizi Legali di Ateneo

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261533

E-mail: affarigiuridici@uniupo.it

PEC protocollo@pec.uniupo.it

LS/ff

OGGETTO: Modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello Statuto di Ateneo.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina i principi e i criteri da rispettare in materia di organizzazione e di Organi di Ateneo;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27.05.2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dello Statuto di Ateneo, le modifiche a quest'ultimo sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che tutti i Dipartimenti hanno espresso parere favorevole sulla modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4/2023/6.1, seduta del 24.03.2023, e le relative premesse, con la quale il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità, ha dato parere favorevole, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dello Statuto, sulla proposta di modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5/2023/7.1, seduta del 14.04.2023, e le relative premesse, con la quale il Senato Accademico con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità, ha approvato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dello Statuto, la modifica degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 7, dello Statuto;

VISTA la Legge n. 168/89, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6, comma 9, secondo il quale *"Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame... omissis"*;

VISTA la nota prot. n. 55058 del 28.04.2023, con la quale sono state trasmesse al MUR le sopra citate delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della Legge n. 168/89;

VISTA la nota assunta al prot. n. 68634 del 21.06.2028, con la quale il MUR, con riferimento alle modifiche statutarie di cui alla nota n. 55058 del 28.04.2023, acquisita al protocollo AOODGFIS n. 5310 in pari data, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica che non si hanno osservazioni da formulare;

VISTO l'articolo 6, comma 9, della Legge n.168/89, secondo il quale in assenza di rilievi lo Statuto è emanato dal Rettore;



ESAMINATO

ogni opportuno elemento

DECRETA

1. Di emanare lo Statuto nel testo modificato, allegato al presente decreto (All. A).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della Legge n. n. 168/89.
3. Il testo dello Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale.

Visto

La Direttrice Generale

(Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Rettore

(Prof. Gian Carlo Avanzi)



STATUTO UNIVERSITÀ del PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO”

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro.
2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
3. L'Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in attuazione della Costituzione, delle leggi, del diritto dell'Unione europea.
4. L'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo con l'art. 21 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università adotta criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.
6. L'Università è articolata in tre Sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli Organi di Ateneo.
7. L'Università si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2

Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università organizza le proprie Strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.
2. L'Università si dota degli strumenti idonei a garantire la qualità delle attività didattiche, formative e di ricerca.
3. L'Università adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attività e dei risultati conseguiti.
4. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.

Art. 3

Pari opportunità

1. L'Università ispira la propria azione al principio delle pari opportunità.



2. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.
3. L'Università garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli Organi.
4. L'Università, con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4

Principi organizzativi

1. L'Università promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli Organi e delle Strutture.
2. L'Università adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicità, di sostenibilità, di responsabilità e valutazione dei risultati.
3. L'Università organizza le proprie attività istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarietà e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.
4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle Strutture dotate di autonomia gestionale l'Università applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle Strutture dotate di autonomia gestionale è realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.
2. L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6

Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.



Art. 7

Cooperazione didattica

1. L'Università si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di Strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.
2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8

Cooperazione scientifica

1. L'Università promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.
2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.
3. Tali attività sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei Trattati dell'Unione Europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella *Magna Charta* delle Università.
2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti.
3. L'Università favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.
4. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.
5. L'Università incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilità internazionale degli studenti, quali la flessibilità dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.
6. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con Atenei stranieri.



TITOLO II ORGANI

CAPO I ORGANI DELL'ATENEO

Art. 10 Organi dell'Ateneo

1. Sono Organi dell'Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione, il Direttore Generale.

Art. 11 Il Rettore

1. Al Rettore sono attribuite:
 - a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
 - b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
 - c) la funzione di proposta al Consiglio di Amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.
2. Il Rettore inoltre:
 - a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;
 - b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole Strutture;
 - c) vigila sul funzionamento delle Strutture e dei servizi dell'Ateneo;
 - d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;
 - f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
 - g) nomina i componenti del Nucleo di Valutazione, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i) trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico la relazione annuale sull'attività del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 15 comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicità e inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica;
 - j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; è competente, sentito il Collegio di Disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; è inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di



violazione del Codice Etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina; provvede all'esecuzione della sanzione per la violazione del Codice Etico;

- k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali di Ateneo;
 - l) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il piano edilizio di Ateneo;
 - m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole Strutture e che non siano di competenza del Direttore Generale;
 - n) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
 - o) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;
 - p) propone al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale, nonché la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;
 - q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la Riunione Periodica annuale sulla Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni;
 - r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri Organi dallo Statuto.
3. Il Rettore, anche su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può istituire commissioni *ad hoc*, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.
4. Il Rettore è coadiuvato nelle sue funzioni da un Pro-Rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il Decano assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.
5. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro. Il Pro-Rettore è nominato con decreto del Rettore. La carica di Rettore e quella di Pro-Rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di Valutazione.
6. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:
- a) un documento programmatico;
 - b) l'indicazione del Pro-Rettore;
 - c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.
- Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato Accademico.
7. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:
- a) i professori di ruolo e i ricercatori;
 - b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera a);
 - c) gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli



di Scuole di Specializzazione, nella Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo.

8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del Rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto.
9. Il mandato del Rettore dura sei anni e non è rinnovabile.
10. Il Rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.
11. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al Pro-Rettore, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole.

Art. 12

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole.
2. In particolare il Senato Accademico:
 - a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Università, al piano edilizio di Ateneo;
 - b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, Scuole e Sedi;
 - c) esprime parere:
 - sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, Scuole e Sedi;
 - sulla proposta di istituzione di Scuole di specializzazione;
 - sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master;
 - sulla proposta di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca;
 - sulla costituzione dei Centri di Servizio;
 - sull'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;
 - sul manifesto degli studi;
 - sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;
 - sulle proposte formulate dal Rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale;
 - sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;
 - sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;
 - sui temi che il Rettore sottopone al suo esame;
 - d) designa:
 - due dei quattro componenti interni del Consiglio di Amministrazione;
 - i componenti del Collegio di Disciplina;
 - e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - lo Statuto e le sue modifiche;
 - il Regolamento Generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo.
 - f) approva a maggioranza semplice:



- i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - il Codice Etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - i Regolamenti dei Centri, Comitati, Commissioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
 - i Regolamenti elettorali;
 - il conferimento delle lauree ad honorem su proposta dei Dipartimenti;
- g) nei casi e con le modalità indicate dal Regolamento Generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
- h) approva, per gli aspetti di sua competenza:
- le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;
 - l'adesione dell'Ateneo a Centri e Consorzi interuniversitari;
- i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;
- j) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti;
- k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell'attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca;
- l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo;
- m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
3. Compongono il Senato Accademico:
- a) il Rettore;
- b) sedici docenti di cui almeno un terzo Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di I e di II fascia e dai ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:
- il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio Dipartimento
 - il secondo per completare la componente dei docenti.
- c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.
4. I componenti del Senato Accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.
6. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Pro-Rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.
7. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore



stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. Il Senato Accademico può istituire gruppi di lavoro su specifici temi.
9. Il Senato Accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi organizzativi previsti nell'articolo 4 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - b) approva:
 - la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - il bilancio sociale di Ateneo;
 - le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;
 - la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;
 - i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;
 - c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - d) delibera, previo parere del Senato Accademico:
 - l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, o l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi;
 - l'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;
 - le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;
 - e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - f) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale;
 - g) delibera sulla relazione annuale del Direttore Generale, verificando i risultati raggiunti;
 - h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;
 - i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;
 - k) delibera, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate e sentito il Senato Accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master;
 - l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca;



- m) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri di Servizio;
- n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, quantificandone l'incidenza sul Bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;
- o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;
- p) delibera in materia di contribuzione studentesca;
- q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato Accademico, previa verifica della sua sostenibilità;
- r) designa un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Rettore;
- s) esprime parere:
 - sul Regolamento Generale di Ateneo;
 - sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;
 - sui regolamenti dei Centri, Commissioni, Comitati;
- t) esprime parere favorevole:
 - sui Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;
 - sul Codice Etico;
- u) determina l'ammontare delle indennità previste dall'articolo 41;
- v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;
- z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attività relative alla cultura, sport e tempo libero.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Le decisioni relative a:

- il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
- la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
- l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi;
- il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale;
- la contribuzione studentesca;

sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato Accademico.

4. Compongono il Consiglio di Amministrazione:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) un rappresentante degli studenti;
- c) sette componenti, di cui tre esterni.

5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.

6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.



7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:

- due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;
- due componenti interni dal Senato Accademico;
- un componente esterno dal Rettore.

La Commissione di selezione è nominata dal Rettore e formata da due Professori Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori universitari, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.

8. La Commissione di selezione e il Senato Accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di propria competenza.

9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4 punto c); in tal caso la Commissione di selezione si limiterà a designare due componenti interni.
10. Il Senato Accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4 lettera c), qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovrà procedere a una nuova designazione.
11. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4 lettera c) entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.
12. Il Pro-Rettore e il Direttore Generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
14. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;



- b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

- 3. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;
 - b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;
 - c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;
 - d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
 - e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
- 4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 5. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere attribuito a dipendenti dell'Università.
- 6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 7. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15

Il Nucleo di Valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione è l'Organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.
- 2. Il Nucleo di Valutazione in particolare:
 - a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole Strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;
 - b) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;
 - c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle Strutture;
 - d) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - e) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240;
 - f) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di Amministrazione e dai Dipartimenti stessi;



- g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti *ex ante* dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di Direttore Generale, proposta dal Rettore a norma dell'articolo 11, comma 2, lettera p) del presente Statuto;
3. Sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, relative alle procedure di valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
 4. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
 5. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta.
 6. Compongono il Nucleo di Valutazione:
 - a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di Coordinatore;
 - b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.
 7. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 8. Il Nucleo di Valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al Rettore, che la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica.
 9. Il Nucleo di Valutazione può far pervenire al Rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.
 10. Per i membri del Nucleo di Valutazione è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'Organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 165/01. Le attribuzioni del Direttore Generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 165/01.
2. Il Direttore Generale in particolare:



- a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;
 - b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle Strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i Direttori delle strutture interessate;
 - c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del Rettore;
 - e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;
 - f) partecipa alle attività degli Organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
 - g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta.
 4. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di Strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è regolato con un contratto a tempo determinato.
 5. La determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale è fissata in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
 6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
 7. Il Direttore Generale può proporre la nomina di un Vice-Direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice-Direttore Generale vicario è nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore Generale.
 8. In caso di cessazione del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal Dirigente più anziano nel ruolo.

Art. 17

Funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici secondo le direttive del Direttore Generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti a essi assegnati dal Direttore Generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al Direttore Generale.
2. Gli atti delegati alla competenza dei Dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.



CAPO II ORGANI SUSSIDIARI

Art. 18 **Organi Sussidiari dell'Ateneo**

1. Sono Organi sussidiari dell'Ateneo:
 - il Collegio di Disciplina;
 - il Comitato Unico di Garanzia;

Art. 19 **Il Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina è l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della Legge 240/10, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento.
4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricsuzione di un componente effettivo del Collegio ex artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 2 lettera j) dello Statuto, e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
8. In ogni caso il Rettore, sentito il Collegio di Disciplina, è competente a irrogare la sanzione della censura.



Art. 20

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni.

1. In attuazione della Legge 183/10, l'Università del Piemonte Orientale istituisce il "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni" (CUG).
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità. In particolare si propone di:
 - a) assicurare parità e pari opportunità di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;
 - b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del mobbing e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;
 - c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora più efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunità e del benessere del personale dell'Ateneo.
3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali e rappresentanti designati dall'Amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica quattro anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il Presidente è designato dal Rettore tra i membri del Comitato.
4. Il Comitato può avvalersi altresì del supporto del Consigliere di fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al personale operante nell'Ateneo.
5. L'Ateneo può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del CUG, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.
6. Per il suo funzionamento il Comitato adotta un proprio Regolamento.

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI.

Art. 21

Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica

1. È istituita la Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, nel seguito denominata Commissione Paritetica.
2. La Commissione Paritetica:
 - a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;



- b) formula proposte agli Organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;
 - c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
 - d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;
 - e) formula proposte a tutti gli Organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio;
 - f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attività cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;
 - g) propone agli Organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;
 - h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attività didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.
3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento. La Commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come Presidente e uno studente come Vicepresidente. La Commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato Accademico.

Art. 22

Comitato per le Attività Sportive di Ateneo

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.
2. Il Comitato per le Attività Sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.
3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione al Centro Universitario Sportivo (CUS) del Piemonte Orientale.
4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.
5. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte Orientale.
6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.



Art. 23

Sistema Bibliotecario di Ateneo e Commissione per le Biblioteche

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le Biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.
2. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è organismo del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
3. Con Regolamento Generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.
4. Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 24

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la Struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo.
2. Il Dipartimento è costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque.
3. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
4. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente.
5. Il Dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.
6. Il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.
7. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento; tali attività potranno essere coordinate all'interno delle Scuole ove istituite.
8. Le modalità di costituzione e disattivazione di un Dipartimento e di accorpamento di più Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo



richiesto comporta lo scioglimento del Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

10. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, secondo le norme definite dal Regolamento di Dipartimento, per valorizzare significative specificità scientifiche.
11. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento.
12. Ogni Dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.
13. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) la Giunta;
 - c) il Direttore;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art. 25

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.
2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
3. In particolare il Consiglio:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi;
 - b) formula i piani di sviluppo del Dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;
 - c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
 - e) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;
 - f) approva i Regolamenti dei Corsi di Studio e di Dottorato;
 - g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla Scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai Corsi di Studio;
 - h) definisce, anche su proposta della Scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al Dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;
 - i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della Scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei Corsi di Studio;
 - j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
 - k) propone al Consiglio di Amministrazione, di concerto con uno o più Dipartimenti, l'attivazione di una Scuola;
 - l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
 - m) delibera in merito alle domande di afferenza al Dipartimento;



- n) sottopone al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonché l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
 - o) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;
 - p) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
 - q) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master;
 - r) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca;
 - s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;
 - t) approva l'attivazione e la disattivazione dei Centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attività;
 - u) delibera su ogni altra proposta della Giunta di Dipartimento;
 - v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti adottati a livello di Ateneo;
 - w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;
 - x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;
 - y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno.
4. La Scuola, ove istituita, propone al Dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di Studio.
5. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori, i Ricercatori e i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione; qualora il Dipartimento attivi Dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un Dottorando;
 - d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento così composta:
 - un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;
 - due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;
 - tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici.
 - e) quattro rappresentanti di tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in servizio nel Dipartimento;
Su invito del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.



6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. È convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
8. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 26

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. È eletto tra i Professori di Ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
 - c) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;
 - d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;
 - h) designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
 - i) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento;
 - j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
3. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore.

Art. 27

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
2. Fanno parte di diritto della Giunta, il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, un numero di docenti stabilito nel Regolamento del Dipartimento e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL). I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio di Dipartimento. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli. Il Regolamento può prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.



3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.
4. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 28

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Nel Dipartimento, ovvero solo all'interno della Scuola ove istituita, è attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.
2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio ove costituiti.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento o alla Scuola, esprime un rappresentante.
4. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola.
5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

CAPO II SCUOLE

Art. 29 La Scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita Scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei.
2. La Scuola svolge i seguenti compiti:
 - a) propone ai Dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;
 - b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;
 - c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;
 - d) propone al Dipartimento l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studio;



- e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti.
3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la Scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.
 4. La Scuola è istituita e attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 5. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) i Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato, ove presenti;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla Scuola.
 6. Il Presidente della Scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della Scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
 7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della Scuola, è formata:
 - a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola;
 - b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - c) dai Presidenti di Corso di Studi, Direttori di Scuola di Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento.
 8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.
 9. La Scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli Organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.

CAPO III

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 30

Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, è composto:
 - a) dai docenti titolari di insegnamento;
 - b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.



2. I Regolamenti di Dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel Consiglio di Corso di Studio di Ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.
3. Il Consiglio di Corso di Studio:
 - a) propone al Consiglio di Dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;
 - b) programma l'impiego delle risorse didattiche;
 - c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;
 - d) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;
 - e) esamina e approva i piani di studio;
 - f) propone al Consiglio di Dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;
 - g) propone al Consiglio di Dipartimento modifiche organizzative relative al Corso di studio e modifiche del Regolamento di Dipartimento;
 - h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - i) esprime parere sulla designazione, da parte della Giunta di Dipartimento o della Scuola, della componente docente in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
4. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 31

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente è un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di Studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di Studio, facente parte del Consiglio di Dipartimento. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio di Corso di Studio.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al Direttore di Dipartimento;
 - c) sovrintende alle attività didattiche del Corso di Studio e vigila, su eventuale delega del Direttore di Dipartimento, sul loro regolare svolgimento;
 - d) propone al Direttore di Dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 32

Scuole di Specializzazione

1. L'Università, può istituire, anche in collaborazione con altre Università, Scuole di Specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.



2. Le Scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilità di:
 - a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;
 - b) risorse finanziarie adeguate;
 - c) locali e attrezzature idonee;
 - d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;
 - e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione;
 - f) una rete formativa per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.
3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.
4. Sono Organi delle Scuole di Specializzazione:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Corso di Studi.
5. Il Direttore è un professore di ruolo di norma di I fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della Scuola di Specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio del Corso di Studio.
6. Il Direttore:
 - a) rappresenta la Scuola di Specializzazione;
 - b) ha la responsabilità del funzionamento della Scuola;
 - c) convoca il Consiglio del Corso di Studi e lo presiede.
7. Il Consiglio del Corso di Studi è composto da tutti i docenti del Corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
8. I docenti della Scuola di Specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del Corso di Studio.
9. Il Consiglio organizza le attività didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del Corso e propone ai Dipartimenti o alle Scuole la stipula di contratti per le attività didattiche.
10. Ove la Scuola di Specializzazione sia costituita in collaborazione con altre Università, l'atto convenzionale ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.
11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle Scuole di Area Sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.

Art. 33

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento *post lauream* o di *master* universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento o della Scuola ove istituita, sentito il Senato Accademico.
2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre Università, per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.



3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento *post lauream* o di *master* universitario di I e II livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.

Art. 34

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Università, su proposta dei Dipartimenti interessati, può istituire corsi di Dottorato di Ricerca anche in consorzio con altre Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.
2. L'attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.
3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di Dottorato sono affidate al Dipartimento a cui essi fanno capo.
4. L'Ateneo istituisce una o più Scuole di Dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i Dipartimenti.

Art. 35

Borse di Studio

1. L'Ateneo e i Dipartimenti possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, per dottori di ricerca, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.
2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

CAPO IV

ALTRE STRUTTURE

Art. 37

Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali per attività di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 38

Centri di Servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la costituzione di Centri di Servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le Strutture amministrative.
2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.



TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39

Norme per il funzionamento degli Organi

1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Pro-Rettore, di Direttore del Dipartimento, di Presidente della Scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
2. Gli Organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.
3. La riunione degli Organi collegiali può svolgersi anche con modalità telematiche.
4. Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, il Presidente di un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.
5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.
6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.
7. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.
8. I componenti degli Organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del Rettore.
9. Le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta della Scuola sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Le riunioni degli altri Organi collegiali sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del presidente determina la maggioranza.
13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.



14. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.
15. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.
17. Nel sito web dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli Organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.
18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresì pubblicati i verbali di tali Organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.
19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'Organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.
20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in Organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in Organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'Organo collegiale.
21. Nel rispetto della vigente normativa, è riconosciuto a tutti i componenti degli Organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Art. 40

Elezioni, incompatibilità e decadenze

1. Le elezioni del Rettore, dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti delle Scuole, dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, dei Direttori di Scuola di Specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente della Scuola, del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, del Direttore della Scuola di Specializzazione, sono indette dal Professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'Organo o la Struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
4. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
5. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.
6. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del Rettore, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non è immediatamente rieleggibile,



può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.

7. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'Organo.
8. Le rappresentanze delle categorie nei vari Organi e Strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare un solo candidato.
9. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.
10. Ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di:
 - ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
 - essere Presidente della Scuola;
 - far parte del Nucleo di Valutazione, Collegio di Disciplina e Comitato unico di Garanzia;
 - ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione;
 - rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
 - ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti Organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e, per gli studenti, la Commissione Didattica Paritetica di Ateneo.
13. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.
14. I componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi degli altri Organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 41

Indennità

1. Il Rettore, il Pro-Rettore e i Direttori di Dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Sono altresì configurabili indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare



è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento per quanto di loro competenza.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a eccezione del Rettore, godono di un'indennità annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'Organo svolte nell'anno. Lo stanziamento complessivo per tali indennità annuali non può eccedere il 2% del Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.

Art. 42

Codice Etico

1. Il Codice Etico, deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, si applica a tutta la comunità accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL), dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunità universitaria.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.
3. Le sanzioni in base ai principi di gradualità e proporzionalità sono:
 - biasimo riservato;
 - biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo.
4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.
5. Il Codice Etico è distribuito a tutti i componenti della comunità accademica.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Definizioni

1. Qualora non diversamente specificato, con il termine "docente" si indicano i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine "studente" si indicano gli iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale o Specialistica, ai corsi di Dottorato e di Specializzazione.

Art. 44

Lo Statuto e le sue modificazioni

1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.
2. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento o le Giunte delle Scuole ove istituite possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto è emanato dal Rettore dell'Università con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.



Art. 45 **Regolamenti**

1. I Regolamenti dell'Università sono:
 - a) il Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c) il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità.
2. L'Università, per il suo funzionamento, può dotarsi di ulteriori Regolamenti, tra cui in particolare:
 - a) i regolamenti elettorali;
 - b) i regolamenti delle Strutture didattiche e scientifiche;
 - c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è approvato dal Senato Accademico e adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti.
6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato Accademico.
7. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole, deliberati dai Consigli di Dipartimento o dalle Giunte delle Scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo.
10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46 **Norme transitorie**

1. In prima applicazione il Senato Accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello Statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato Accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera le modalità di svolgimento della procedura elettorale, che verrà indetta con decreto emanato dal Rettore.
2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovrà prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, nel



Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo, nella Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica.

3. Il Senato Accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalità per l'istituzione della Commissione di Selezione di cui all'articolo 13 comma 7.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina.
5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle Facoltà e dei Dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi Dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.
6. Ciascuno dei Dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarità dei beni mobili di proprietà delle Facoltà e dei Dipartimenti in esso confluiti.
7. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto.
8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato Accademico e componente del Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.